

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 403/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pf 15/16 adottato nei confronti del Signor Franco LANZILLOTTA e della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco LANZILLOTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato al calciatore, Signor Roberto Merenda, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con prot. n.° 236/CAE 2014/2015 del 24 settembre 2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Franco LANZILLOTTA per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Franco LANZILLOTTA e di €100,00 (cento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio